

era quella: se si doveva convalidare l'elezione del collegio di Catanzaro nella persona dell'onorevole Larussa, oppure se si doveva andare al ballottaggio.

Nel seno della Giunta non nacque e non poteva nascere altra questione. Qui, alla Camera, altra questione non si è fatta. Ora io non so come si potrebbe mettere ai voti l'annullamento della elezione di cui si tratta, giacchè quando anche si dovessero togliere dai voti riportati dal Larussa i 54 voti sulla cui ammissibilità vi è questione, non si potrebbe mai andare all'annullamento, ma si dovrebbe andare al ballottaggio.

Ciò mi premeva di fare conoscere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Asproni non aveva avvertita questa circostanza. Ella dunque ritira la sua proposta, onorevole Asproni?

**ASPRONI.** La ritiro.

**PRESIDENTE.** Ella ha pienamente ragione, onorevole Fossa. È evidente che la questione non è tra l'annullamento e la convalidazione, ma bensì tra questa e il ballottaggio.

**FOSSA.** Se avessi potuto parlare, lo avrei dimostrato.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti le conclusioni della Giunta, che sono per la convalidazione delle operazioni elettorali del collegio di Catanzaro. Ove questa proposta non fosse accolta, vuol dire che la Camera proclamerebbe il ballottaggio tra l'onorevole Larussa ed il suo competitore, come conseguenza inevitabile del voto che avrebbe emesso.

Chi è d'avviso che si debbano approvare le conclusioni della Giunta, che sono, ripeto, per la convalidazione dell'elezione di Catanzaro nella persona dell'onorevole Larussa, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

**MASSARI, segretario.** (Legge) 2° collegio di Roma.

« La Giunta,

« Visti gli atti della elezione del 2° collegio di Roma;

« Visti i documenti prodotti e quelli che, a richiesta della Giunta, le sono stati trasmessi dagli uffici del municipio;

« Udita la relazione dell'onorevole Piroli;

« Premesso e ritenuto in fatto, come risultante dai documenti accennati, che il Consiglio comunale di Roma procedeva nel 30 giugno 1874 alla revisione annuale delle liste elettorali politiche e ne cancellava 264 elettori, o per insufficienza di tassa, o perchè falliti, o per la perdita del diritto elettorale;

« Che con notificazione 4 luglio 1874 la Giunta municipale annunciava al pubblico che le liste elettorali politiche, rivedute ed approvate dal Consiglio comunale, a forma della legge 17 dicembre 1860,

si trovavano depositate nell'ufficio di statistica, posto sotto gli archi di Monte Caprino, ove resterebbero esposte per quindici giorni, cioè a tutto il 19 del mese, coll'elenco dei nomi dei cancellati, avvertendo che tutti coloro che si credessero indebitamente tolti od ommessi nelle liste avrebbero potuto presentare quei richiami che credessero del loro interesse;

« Che da certificato del *camminatore* municipale Giovanni Mazzetti, 21 agosto 1874, risulta inoltre che nel termine di quarantotto ore furono distribuite ai domicili dei cancellati dalle liste 264 circolari a stampa di avviso della cancellazione rispettiva;

« Che con altra notificazione, 15 agosto 1874, il sindaco annunciava che in adunanza del giorno precedente il Consiglio aveva approvate definitivamente le liste, ordinata la cancellazione di altri 19 elettori e la nuova iscrizione di 142, avvertendo che chiunque aveva facoltà di rivolgersi alla prefettura, nel termine di giorni dieci, per i reclami del suo interesse;

« Che il prefetto di Roma, con decreto 30 agosto 1874, visti gli atti posti a corredo della lista elettorale approvata dal comune, e dai quali risultava essere state osservate le prescrizioni degli articoli 37, 38 e 39 della legge elettorale, e pei motivi esposti nel decreto medesimo rigettava un reclamo proposto da Francesco Tartaglini, accoglieva i reclami di 14 elettori compresi in un elenco *A* e li aggiungeva nella lista, e vi ripristinava 101 elettori descritti in un altro elenco *B*, aggiungeva nelle liste d'ufficio gli impiegati compresi in un elenco *C* ed approvava provvisoriamente la lista elettorale nel numero di 9119 elettori, disponeva che il sindaco facesse pubblicare ed affiggere quel decreto all'albo pretorio ed ordinare che venisse pure pubblicato, come fu, alla porta esterna della prefettura;

« Che nel 3 settembre seguente il sindaco pubblicò quel decreto con avvertenza che le liste *A*, *B*, *C* dei nuovi iscritti erano ostensibili a chiunque presso l'ufficio municipale di statistica sotto i portici del Vignola a Monte Caprino;

« Ritenuto che in pendenza dei termini stabiliti dall'articolo 47 della legge elettorale inoltravano reclamo contro il decreto del prefetto, per indebita omissione, 28 elettori; reclamava pure Tartaglini Francesco contro la reiezione della sua domanda di iscrizione e inoltrava reclamo il signor Luciani Giuseppe, il quale, riferendosi ad un precedente suo ricorso diretto alla deputazione provinciale e da questa risoluto nel 14 settembre, contestava al prefetto la facoltà di ordinare l'iscrizione degli in-